



**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(ORIGINALE)**

**ISCRITTA AL N. 50 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 06 MAGGIO 2005.**

**OGGETTO: SENTENZA N. 1127/04 DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI NEL  
GIUDIZIO TRA COOP. EDIL. “S. TERESA” C/ COMUNE DI MOLFETTA  
PER RISARCIMENTO DANNI DA ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE ED  
IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE DEL SUOLO NEL 1° P.D.Z.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **12 maggio 2005** al **27 maggio 2005**.

## IL RESPONSABILE

### PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
  - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

### PREMESSA NARRATIVA

Con deliberazione n. 2385 del 16.12.1997 la Giunta Comunale affidò all'Avv. Luigi Squeo la rappresentanza in giudizio e la difesa dell'Ente nella causa civile promossa dalla Coop. Edilizia "S. Teresa", proprietaria di un'area sita in Molfetta alla partita 15197, foglio 17, particelle 116-117, interessata dall'intervento edificatorio nel 1° P.D.Z., per sentire accertare e dichiarare dal Tribunale di Trani la irreversibile trasformazione del suolo, la illegittima occupazione dello stesso non essendo intervenuto nei termini prescritti il decreto di esproprio, condannare l'Ente al risarcimento dei danni;

con sentenza n. 26/03 il Tribunale di Trani riconobbe la pretesa di parte attrice e condannò l'Ente;

con deliberazione n. 54 del 27.02.2003 l'Ente appellò la sentenza confermando nella difesa l'Avv. Squeo;

con sentenza n. 1127/04 la Corte di Appello di Bari ha confermato il ragionamento giuridico posto a base della decisione del giudice di primo grado, ma ha accolto un motivo dell'Ente appellante ritenendo che l'indennità di occupazione legittima va computata con riferimento all'indennità virtuale di esproprio e non all'ammontare del

risarcimento del danno, e modificando parzialmente la sentenza di primo grado ha rideterminato l'indennità annua in € 14.154,25 anziché in € 15.587,50;

con nota del 24.01.2005 prot. n. 3236 l'Avv. Squeo ha suggerito di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza n. 1127/04, ritenendo censurabile il ragionamento fatto dalla C.d.A. che ha considerato illegittima la condotta dell'Ente per l'omessa emanazione del decreto di esproprio durante il periodo di occupazione legittima, mentre per il legale la condotta dell'Ente sarebbe da considerarsi legittima dato che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e la mancanza della ingiustizia del danno inferto all'espropriato rendono lecito l'agire della P.A.;

Ritenuto di dissentire dal parere espresso dall'Avv. Squeo per le seguenti motivazioni:

- il giudice ha ritenuto illegittimo il comportamento della P.A. per avere colpevolmente ritardato l'emissione di un semplice decreto di esproprio nel periodo novennale di occupazione legittima, il che rende incontestabile l'illiceità del suo operato e il diritto del privato al risarcimento del danno nella misura contemplata nella normativa di riferimento (tale ragionamento si appalesa difficilmente scalfibile in Cassazione);
- il giudice ha respinto l'eccezione sollevata dall'Ente secondo cui la causa intentata dalla cooperativa per ottenere l'acconto dell'indennità manifesterebbe volontà dismissiva del diritto al risarcimento del danno, sostenendo che non è possibile rinunciare preventivamente ad un diritto risarcitorio nel momento in cui lo stesso non è ancora venuto ad esistere (anche tale ragionamento si appalesa ineccepibile);
- il giudice dell'appello ha confermato il criterio di determinazione del costo del suolo operato dal giudice di primo grado (in tale merito la Cassazione non può entrare);
- il giudice ha sostenuto che la prescrizione decorre dallo spirare del termine di occupazione legittima se l'irreversibile trasformazione del suolo è intervenuta entro tale periodo e non, come sostenuto dal nostro legale, dalla ultimazione delle costruzioni (la giurisprudenza è concorde con la decisione del giudice dell'appello);
- il giudice dell'appello ha invece accolto l'ultima eccezione dell'Ente computando l'indennità di occupazione legittima con riferimento alla indennità virtuale di esproprio e non con riferimento all'ammontare del risarcimento del danno, e a modifica dei conteggi operati dal giudice di primo grado ha determinato in € 14.154,25 anziché in € 15.587,50 annui l'indennità di occupazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;

Atteso, inoltre, che l'Ente ha già provveduto a liquidare in favore della "Coop. S. Teresa" la complessiva somma di € 903.083,13 in esecuzione della sentenza n. 26/03 del tribunale di Trani in sede di primo grado, giusto atto di pignoramento attivato dal creditore, il riconoscimento della succitata somma nell'ambito dei debiti fuori bilancio 2003 (delibera C.C. n. 69 del 06.10.2003) e come tale finanziata con mutuo Cassa DD.PP. (posizione 4444161), giusta determinazione dirigenziale n. 133 del 29.12.2004;

Considerato, pertanto, che non sia interesse dell'Ente ricorrere in Cassazione, essendo ben argomentato il ragionamento giuridico posto a base della decisione della C.d.A., non sostenibili le motivazioni del ricorso da parte dell'Ente, la mancanza di un interesse concreto della P.A. dato che il creditore è stato già pagato e la Suprema Corte di Cassazione non si pronuncia sul merito ma solo sulla legittimità della decisione del giudice in questione;

tutto quanto sopra premesso,

Ritenuto di non ricorrere per Cassazione avverso la sentenza n. 1127/04 resa dalla Corte di Appello di Bari nel giudizio espropriativo tra Coop. Edilizia "S. Teresa" c/ Comune di Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### **DETERMINA**

- 1) per le ragioni in narrativa, di non ricorrere in Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 1127/04 con la quale la Corte di Appello di Bari ha definito il giudizio espropriativo fra la Coop. Edilizia "S. Teresa" c/ il Comune di Molfetta.
- 2) Di procedere al recupero del credito vantato dall'Ente in conseguenza della rideterminazione dell'indennità di occupazione operata dalla C.d.A. in € 14.154,25 anziché di € 15.587,50, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese.
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento all'Avv. Luigi Squeo ed al Dirigente del Settore Territorio.

VISTO: SI AUTORIZZA  
IL SINDACO

---